



PROCEDURA DI SELEZIONE, PER TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER ATTIVITA' DI RICERCA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO "STUDIO ESPLORATIVO DELL'ESPERIENZA DI ISTRUZIONE PARENTALE IN FAMIGLIE DI MINORI AUTISTICI.", PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA DI QUESTO ATENEO

Cod. 26B044

IL RETTORE

- Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 18, comma 5, lettera f);
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca emanato con D.R. prot. n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015 e successive modifiche, ed in particolare l'art. 44;
- Visto** il vigente Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca;
- Visto** il Decreto-Legge 30 Aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 Giugno 2022, n. 79;
- Visto** il Decreto-Legge 7 Aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla Legge 5 Giugno 2025, n. 79;
- Preso atto** che il Consiglio di Dipartimento di Psicologia nella seduta del 19/03/2026 ha deliberato l'istituzione di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito del progetto dal titolo "Studio esplorativo dell'esperienza di istruzione parentale in famiglie di minori autistici.", per l'area scientifico-disciplinare di Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (SSD PSIC-02/A - Psicologia dello sviluppo e dell'educazione) e del costo aziendale di 6.600,00 euro;
- Atteso** che la Dirigente dell'Area Risorse Umane e Organizzazione attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente riportate:

Art. 1

È indetta una procedura di selezione, per titoli, per il conferimento di n. 1 borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito del progetto di cui in premessa per le esigenze dell'U.O. Dipartimento di Psicologia, sotto la guida del Responsabile Scientifico, Prof.ssa Erica Salomone, avente ad oggetto la seguente attività e obiettivi da conseguire:

- Conduzione di interviste semistrutturate per indagare l'esperienza di istruzione parentale in famiglie di minori autistici. Elaborazione ed analisi quantitativa e qualitativa dei dati. Stesura di pubblicazioni scientifiche relative allo studio.

Art. 2

La borsa avrà la durata di n. **5 mesi**, decorrenti dalla data del **01/07/2026**, ed è eventualmente rinnovabile più volte entro una durata complessiva non superiore a tre anni, previa autorizzazione del Consiglio della Struttura su proposta del Responsabile Scientifico.

Il vincitore di una borsa di studio per attività di ricerca può beneficiare dell'attribuzione di altre borse dello stesso tipo, purché non sovrapposte temporalmente, e comunque per un totale massimo complessivo di fruizione non superiore a sei anni.

La ricerca si svolgerà presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e negli altri luoghi indicati dal Responsabile Scientifico per lo svolgimento delle attività.

Il compenso lordo al borsista, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione, sarà di **6.082,95** euro, tassato secondo la normativa vigente ed erogato in soluzioni mensili posticipate, in funzione dell'attività svolta.

L'Università degli Studi di Milano-Bicocca provvede per conto del titolare della borsa di ricerca, mediante apposita trattenuta, alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi nell'ambito dell'espletamento dell'attività di ricerca.

L'incarico graverà sul **Progetto ID 2023-CONT-0099/PER – Fondo ricerca prof.ssa SALOMONE ERICA - conto CA.C.01.01.02.06 - COFOG MP.M1.P2.07.5, U.A Dipartimento di Psicologia.**

In caso di vincitore con cittadinanza extra UE la decorrenza è posticipata al perfezionamento della documentazione necessaria per l'avvio dell'attività sul territorio nazionale e il compenso, se necessario, verrà adeguato, ai sensi della normativa vigente, per garantire che l'importo sia pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale.

Art. 3

I candidati per essere ammessi alla presente selezione dovranno possedere i seguenti requisiti:

- Laurea **LM-51 Psicologia**, o equivalente titolo di studio straniero, o titolo di studio equipollente per effetto di disposizione di legge.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con procedura formale ai sensi della legislazione vigente, se richiesto dal candidato in fase di presentazione della domanda, la Commissione Giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo di studio dichiarato, ai soli fini della presente selezione.

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva.

Non sono ammessi alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla Struttura richiedente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non sono ammessi alla procedura coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.

Non sono altresì ammessi alla selezione i destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato, comprese le sentenze pronunciate a seguito di patteggiamento, o di provvedimenti penali irrevocabili di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione.

In caso di procedimenti penali in corso per reati contro la Pubblica Amministrazione l'Ateneo si riserva di valutare l'ammissione alla selezione in riferimento al profilo da reclutare.

La borsa non è cumulabile con le borse di studio di cui alla Legge 398/1989 o con altre borse conferite dallo Stato o da altri Enti pubblici o privati.

La borsa non può essere altresì attribuita ai possessori del titolo di Dottore di Ricerca.

Il borsista che, dopo aver iniziato l'attività di ricerca, consegue il titolo di Dottore di Ricerca decade dall'ulteriore godimento della borsa.

Il godimento della borsa è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, anche part time, sia pubblico che privato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni.

Lo svolgimento dell'attività di ricerca a seguito della fruizione di una borsa di ricerca non costituisce alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato (a tempo pieno o a tempo parziale) o di lavoro autonomo.

Art. 4

La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina <https://pica.cineca.it/unimib/26b044/>.

Il candidato potrà registrarsi e accedere alla piattaforma utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta di Identità Elettronica (CIE), selezionando l'Università di Milano-Bicocca tra le federazioni disponibili. Qualora il candidato ne fosse sprovvisto potrà presentarne richiesta secondo le procedure indicate nei rispettivi siti www.spid.gov.it e <https://www.cartaidentita.interno.gov.it/>.

In alternativa il candidato potrà registrarsi e accedere utilizzando credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma o autenticarsi con il proprio account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREES, qualora in possesso.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'autoregistrazione al sistema.

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF. Sarà possibile allegare al massimo n. 30 documenti per le pubblicazioni e n. 30 documenti per gli altri titoli da far valutare.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica, ed includere:

- copia di un documento d'identità in corso di validità, a pena di esclusione;
- curriculum vitae, in PDF/A e preferibilmente in formato europeo (dimensione massima 1 MB).

Nella domanda di partecipazione sarà inoltre richiesto di dichiarare di avere o non avere riportato condanne penali e di avere o non avere procedimenti penali pendenti; in caso affermativo occorrerà specificare il reato, se la sentenza è passata in giudicato, se il procedimento penale è in corso e se sono state comminate pene accessorie e quali.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 07/05/2026.**

In caso di accesso con SPID o CIE per presentare la domanda di partecipazione non sarà necessario firmarla in quanto la stessa verrà acquisita automaticamente dalla procedura.

Nel caso alternativo di accesso con le credenziali rilasciate dalla piattaforma, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);
- chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;
- in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre, a pena di esclusione, firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

In applicazione delle norme sull'autocertificazione l'Università procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni, ai sensi del T.U. 445/2000.

La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione delle norme dettate con il regolamento citato in premessa.

Ogni variazione inerente alla presente procedura di selezione sarà pubblicata mediante avviso all'indirizzo: <https://www.unimib.it/concorsi/collaborazioni-per-la-ricerca-e-di-supperto-alla-didattica/borse-ricerca>

Art. 5

La Commissione giudicatrice preposta alle operazioni di valutazione e selezione per il reclutamento dei titolari di borse di ricerca è nominata con decreto rettorale, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, su proposta della Struttura richiedente.

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri effettivi, scelti tra professori e ricercatori universitari, o esperti provenienti da Enti Pubblici e Privati, dall'Industria o dalle Professioni, nonché da almeno due

supplenti. La Commissione dovrà essere composta in maggioranza da professori e ricercatori.

La composizione della Commissione giudicatrice è pubblicata all'Albo Ufficiale online nonché sul sito web di Ateneo.

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta utile, stabilisce chi ricoprirà i ruoli di Presidente della Commissione e di Componente verbalizzante.

La Commissione giudicatrice effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni presentate dagli stessi, valutandone il profilo scientifico-professionale, le attitudini alla ricerca e le competenze richieste.

La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione dispone per ogni candidato complessivamente di 100 punti. Saranno valutati ai fini della selezione, purché attinenti all'attività da svolgere di cui all'art. 1:

- voto di laurea e tesi di laurea (fino a 50 punti);
- pubblicazioni e comunicazioni a convegni (fino a 20 punti);
- altri titoli ed esperienze formative (fino a 30 punti).

La Commissione formula per ciascun candidato un giudizio complessivo e, al termine dei lavori, stila una graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai singoli candidati.

A parità di punteggio precede in graduatoria il candidato più giovane di età.

La selezione si intende superata se il candidato ottiene una valutazione complessiva non inferiore a 60 punti.

L'Amministrazione, in caso di candidato con cittadinanza extra UE, si riserva di valutare i presupposti di conferibilità dell'incarico in riferimento al titolo di studio posseduto, nel rispetto di quanto previsto dal "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Verificata la regolarità della procedura, la graduatoria di merito, composta esclusivamente dai candidati con punteggio pari o superiore a 60/100, è approvata con Decreto del Rettore e pubblicata all'Albo Ufficiale online di Ateneo e sul sito web alla pagina <https://www.unimib.it/concorsi/collaborazioni-per-la-ricerca-e-di-supporto-alla-didattica/borse-ricerca>. La graduatoria cessa di validità decorsi 120 giorni naturali successivi e continuativi dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti.

Art. 6

L'Università comunicherà al vincitore il conferimento della borsa di studio per attività di ricerca.

Entro **10 giorni** dal ricevimento di detta comunicazione, il vincitore, pena la decadenza, salvo ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore, dovrà far pervenire apposita dichiarazione di accettazione della borsa.

I vincitori che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno trasmettere tempestivamente la traduzione ufficiale con dichiarazione di valore del titolo estero da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia.

La graduatoria deve essere utilizzata per scorrimento nei seguenti casi:

- impossibilità di perfezionare il conferimento per difetto dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione;
- rinuncia all'accettazione della borsa da parte del vincitore prima dell'avvio dell'attività;
- mancata accettazione della posizione da parte del vincitore entro il termine sopra indicato.

In caso di rinuncia del vincitore dopo l'avvio dell'attività ed entro i termini di validità della graduatoria, su richiesta del Responsabile Scientifico la borsa può essere attribuita ai candidati successivi idonei in graduatoria, previa approvazione da parte della Struttura richiedente.

Sono dichiarati decaduti coloro che forniscono false dichiarazioni o che omettano le comunicazioni così come previsto dai singoli avvisi di selezione, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle norme vigenti.

È prevista la risoluzione del rapporto di collaborazione, su segnalazione del Responsabile Scientifico e a seguito dell'accertamento da parte del Direttore del Dipartimento o del Responsabile della Struttura richiedente, sentito l'interessato, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento o della Struttura di afferenza, nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio;
- gravi e ripetute inadempienze;
- violazione del regime delle incompatibilità;
- valutazione negativa espressa dalla Struttura sull'attività;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici di cui al D.P.R.

62/2013, dal Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e dal Codice Etico di Ateneo disponibili al link <https://www.unimib.it/ateneo/statuto-regolamenti-e-codici/codici>.

La risoluzione/decadenza del rapporto comporta la riduzione del compenso da liquidare in misura proporzionale al lavoro/incarico effettivamente svolto.

La decadenza e la risoluzione sono disposte con decreto rettorale.

Il borsista che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione scritta con almeno 15 giorni di preavviso. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta. La mancata o tardiva comunicazione comporterà la trattenuta di una mensilità a titolo di indennità per mancato preavviso.

Art. 7

Per quanto non previsto dal presente avviso di selezione si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di Concorsi Pubblici e al Regolamento per l'istituzione e il conferimento di borse di studio per attività di ricerca di cui in premessa.

Art. 8

Secondo quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 241 del 7 agosto 1990, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Responsabile del Settore Personale non Strutturato, Dott. Alessandro Cava, Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano.

Art. 9

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti dall'Università è finalizzato unicamente all'espletamento della presente selezione ed avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella persona del Rettore, Legale Rappresentante, con sede in Piazza dell'Ateneo Nuovo 1, Milano.

Art. 10

Il presente decreto sarà affisso all'Albo Ufficiale online di Ateneo, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 Ed. U6 - 20126 Milano per un periodo non inferiore a 15 giorni, nonché sarà reso disponibile sul sito web, all'indirizzo <https://www.unimib.it/concorsi/collaborazioni-per-la-ricerca-e-di-supperto-alla-didattica/borse-ricerca>.

IL RETTORE

Marco Emilio Orlandi

(f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs 82/05)